



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 11/07/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2012, n. 1256

Comune di San Giorgio Jonico (TA). Delibera C.C. n. 14 del 17.04.2012 “Revoca deliberazione di C.C. n. 2 del 13-02-2001 di adozione del Piano Regolatore Generale”. PRESA D’ATTO. Revoca delibera G.R. n. 2430/2009.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di San Giorgio Jonico (TA), dotato di P.d.F. approvato con Decreto. Provveditoriale n.26124/25 del 04-12-1970 e di successiva variante generale approvata con DPGR n. 2342 del 12-10-1977, con nota prot. 5629 del 27-04-2012, acquisita al prot. 4624 del 10-05-2012, ha trasmesso copia della Delibera di C.C. n. 14 del 17-04-2012, avente ad oggetto “revoca della deliberazione di cc n. 2 del 13-02-2001 di adozione del piano regolatore generale”.

In ordine all’iter del PRG adottato dal Comune di San Giorgio Jonico giova ricordare quanto segue:

- con Del. n. 2 del 13-02-2001 il Consiglio Comunale di SAN GIORGIO JONICO (TA) ha adottato il Piano Regolatore Generale che, a seguito di vicende riguardanti gli adempimenti in tema di pubblicazione del Piano ai sensi dell’art.16 della L.R. 56/1980, è stato trasmesso alla Regione (con nota prot. 15763/2008), con acclusa la relativa documentazione e le osservazioni presentate dai cittadini, per gli atti consequenziali;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2430 del 15 dicembre 2009 il PRG in questione veniva approvato con prescrizioni e modifiche, comunicate al Comune con nota prot. n. 520 del 13-01-2010 dell’Assessorato Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica- ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980, con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio Comunale di San Giorgio Jonico in ordine alle determinazioni adottate dalla Giunta Regionale innanzi richiamate;

In particolare, dette prescrizioni regionali si riferivano essenzialmente alla necessità di contenere “il notevolissimo sovradimensionamento del settore residenziale, con riduzione degli indici di fabbricabilità delle Zone B3 e delle zone C1, C3, C4, C5, C6” per le volumetrie non già realizzate”, nonché al correlato tracolo di talune previsioni di Piano (“stralcio dell’ampliamento della zona C2, della zona B4, delle zone G2, G6, G9; G11”).

Ciò premesso, nel merito della Deliberazione consiliare, adottata in seguito a specifica verifica della sussistenza dei presupposti dell’art. 21quinques della legge 241/1990 e s.m.i., l’Amm.ne Com.le ha rappresentato, tra le motivazione poste a base della stessa revoca, che Il P.R.G. adottato riguarda “un progetto che a causa di una molteplicità di sopravvenienze (le novità normative che hanno interessato il settore - su tutte la L.R. 20/01, il mutamento delle direttrici di sviluppo economico dell’intera provincia, il

progetto di rilancio del porto di Taranto e della c.d “retroportualità”, il nuovo sistema dei trasporti aerei, su strada, su rotaie e altro) non risulta più confacente alle esigenze di sviluppo territoriale e agli attuali trend di crescita demografica”.

In particolare:

- “le scelte politico-amministrative delle diverse Amministrazioni comunali di San Giorgio Jonico, nel frattempo succedutesi, hanno introdotto alcune importantissime novità di contesto a partire dall’adesione all’Area Vasta tarantina e all’Unione dei Comuni del Montedoro, sintomatiche della necessità di attivare nuove opportunità di sviluppo in grado di unire e far agire insieme gli attori di un territorio più diffuso;
- il piano programma (di Area Vasta) della Provincia di Taranto, le cui proposte sono state formalmente valutate nel corso di apposita Conferenza dei Sindaci in data 23 gennaio 2007 l’approvazione del PIRU (piano integrato di rigenerazione urbana) e la partecipazione ai PIST (piano integrato di sviluppo territoriale) sono gli esempi concreti dell’avvio di questa programmazione urbanistico - territoriale;
- sia la pianificazione strategica di area vasta tarantina sia il Drag (Documento Regionale di Assetto Generale) e il programma per lo sviluppo delle infrastrutture e delle piattaforme logistiche della Puglia denominato “Puglia Corsara” hanno mutato le direttrici di sviluppo economico e territoriale dell’intera provincia, individuando quali elementi prioritari per una strategia di sviluppo, in grado di creare effetti moltiplicatori, e pertanto pilastri di ogni pianificazione intercomunale e comunale, il Porto di Taranto, la piattaforma logistica, il Distripack di Taranto e il loro collegamento con l’Aeroporto di Grottaglie;
- la mobilità e i collegamenti viari, recentemente, hanno visto profondi cambiamenti nella direzione della sostenibilità e della intermodalità; in particolare il nuovo percorso della bradanico-salentina nel tratto della Talsano-Avetrana ed il progetto che prevede creazione di hub di interscambio nella periferia di Taranto (quella di Cimino dista pochi km da San Giorgio Jonico) rispondono a nuovi fabbisogni in termini di trasporto pubblico e privato;
- con l’entrata in vigore della L.R. 20 del 27/07/2001 la disciplina della pianificazione urbanistica è stata completamente rinnovata, prevedendo, quale strumento di programmazione urbanistico - territoriale di livello locale a livello comunale, il PUG (Piano Urbanistico Generale) in sostituzione del PRG;
- attraverso questo nuovo strumento l’ente locale, nei limiti e con le prerogative previsti dal Legislatore Regionale, può esercitare le proprie funzioni di unico arbitro nella gestione, organizzazione e pianificazione del proprio territorio, assicurando la conformità dello strumento urbanistico generale alle proprie scelte programmatiche e raccordando le stesse scelte alla pianificazione regionale esistente (PUTT/Paesaggio), agli strumenti urbanistici sovraordinati in corso di redazione o esistenti (DRAG di cui all’art. 4 della LR 20/2001 e PTCP di cui all’art. 6 della medesima legge) e agli strumenti urbanistici esecutivi comunali nei diversi settori;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1328/2007 è stato approvato il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), che ha stabilito le nuove linee guida in tema di programmazione urbanistico - territoriale.”

Di seguito si riporta il testo della disposizione legislativa posta a base dell’operato comunale:

“Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) (Legge 241/1990)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo.

(comma così modificato dall’Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti

negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotta dall'art. 13, comma 8-duodevicesimo dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007).

Ciò posto, fermo restando che rimangono a carico della Amministrazione Comunale gli aspetti riguardanti eventuali pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati, come recita la norma innanzi invocata dall'Amministrazione comunale e posta a base del provvedimento di revoca del PRG,, si ritiene necessario che l'Amministrazione Regionale provveda a prendere atto dell'operato comunale provvedendo altresì alla revoca della deliberazione di G.R. n. 2430 del 15 dicembre 2009.

In relazione a quanto innanzi si propone alla Giunta di prendere atto della deliberazione del Consiglio comunale di San Giorgio Ionico n. 14 del 17-04-2012 avente per oggetto "Revoca deliberazione di C.C. n. 2 del 13-02-2001 di adozione del Piano Regolatore Generale" e di revocare conseguentemente la deliberazione di G.R. n. 2430 del 15 dicembre 2009.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.""

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI PRENDERE ATTO della Delibera di Consiglio Comunale di San Giorgio Ionico n. 14 del 17-04-2012 di revoca della Delibera C.C. n. 2 del 13-02-2001 di adozione del PRG;

DI REVOCARE conseguentemente la deliberazione n. 2430 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il PRG del Comune di San Giorgio Ionico con prescrizioni e modifiche per le motivazioni addotte dal Comune di San Giorgio Ionico nella deliberazione C.C. n. 14/2012, restando a carico della Amministrazione Comunale gli aspetti riguardanti eventuali pregiudizi in danno di

soggetti direttamente interessati e ciò ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/1990;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giorgio Jonico (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
